



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

### **Ordinanza speciale n. 47 dell'11 aprile 2023, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020**

#### **“Modifica all'articolo 5 dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021”**

**Il Commissario Straordinario** del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Vista** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in particolare l'articolo 1, comma 738, che stabilisce che "*Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023 »*";

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

**Visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti “decreto legge n. 76 del 2020”), in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o più interventi;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**Vista** l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto "*Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*" come modificata prima con ordinanza n.114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

**Visti** il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

**Vista** l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2022, recante "Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria";

**Considerato** che l'articolo 5 dell'ordinanza speciale n.31/2022 dispone quanto segue:

### **"Art.5**

#### ***(Struttura di supporto al complesso degli interventi)***

*1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione degli interventi di cui al Programma Straordinario, è istituito un Gruppo di Lavoro composto da personale operante presso la Struttura commissariale le cui professionalità sono individuate su indicazione del dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione.*

*2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ciascun sub Commissario competente dispone di una struttura, composta da professionalità qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell'Ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi. Il costo di dette strutture è ricompreso nel limite del 2% dell'importo complessivo dei lavori degli interventi di competenza di ciascun sub Commissario.*

*3. Le professionalità di cui al comma 2, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'articolo 8, ultimo capoverso, dell'Ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:*

*a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00;*

*b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;*

*c) senza procedura comparativa nelle ipotesi di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021;*

*4. Gli oneri di cui al comma 2 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare di competenza di ciascun sub Commissario."*

**Valutata** l'opportunità di attribuire ad un'unica Struttura l'attività di supporto dei processi tecnici ed amministrativi di attuazione degli interventi di cui al Programma Straordinario in quanto, secondo la previsione in vigore, le attività attribuite al Gruppo di Lavoro risultano coincidere con le attività attribuite alle due Strutture di Supporto;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**Considerato** che un'unica Struttura di Supporto premetterebbe una razionalizzazione delle attività, nonché un migliore coordinamento ed un'opportuna uniformità del servizio di supporto;

**Raggiunta** l'intesa nella Cabina di coordinamento del 21 marzo 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

**Visti** gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n.189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

### **DISPONE**

#### **Articolo 1**

***(Modifiche all'articolo 5 dell'Ordinanza speciale n. 31/2021)***

I commi 1, 2, e 4 dell'articolo 5 "*Struttura di supporto al complesso degli interventi*" dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 sono sostituiti dai seguenti:

*1. Al fine di garantire istruttoria omogenea dei relativi procedimenti su tutti i territori interessati, nonché per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione degli interventi di cui al Programma Straordinario e degli altri interventi ad essi correlati, è istituita una Struttura di supporto, presieduta dal dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, che la integra con personale afferente al medesimo servizio, e partecipata dal dirigente del Servizio di supporto ai Sub Commissari e per l'attuazione degli interventi speciali nonché dal personale della segreteria tecnica del Commissario.*

*2. Il Commissario può individuare ulteriori componenti della Struttura di supporto dotati di adeguata professionalità, ove necessario anche con competenze in materia di beni culturali, nonché esperti tecnici e giuridici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi. Il costo di detti componenti è ricompreso nel limite del 2% dell'importo complessivo dei lavori degli interventi.*

*4. Gli oneri di cui al comma 2 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.*

#### **Articolo 2**

***(Dichiarazione d'urgenza ed efficacia)***

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza  
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ([www.sisma2016.gov.it](http://www.sisma2016.gov.it)).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario straordinario  
*Sen. Avv. Guido Castelli*